



Comune di Corbara

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE

COMITATI DI QUARTIERE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11 giugno 2012

REGOLAMENTO COMITATI DI QUARTIERE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

In attuazione delle norme statutarie, il presente regolamento fissa i compiti e le modalità di costituzione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di aggregazione e di partecipazione (art. 53 dello Statuto) di coloro che, indipendentemente dalla propria nazionalità, risiedono nelle diverse località del territorio comunale.

ART. 2 - I QUARTIERI: DENOMINAZIONE E DIVISIONE

Il presente Regolamento prevede l'istituzione dei seguenti Comitati di Quartiere :

1. Pigno
2. Sala
3. Casa Luzio - Casa Padovano
4. Cilento - Cerzone
5. Casa Mola - Casina
6. Piazza

La divisione territoriale di ciascun comitato è indicata nella planimetria; ogni successiva modifica è deliberata dal Consiglio Comunale.

ART. 3 - FINALITÀ

I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, a scopo di lucro, di partecipazione democratica dei cittadini, che svolgono un ruolo propositivo e consultativo attraverso:

- la collaborazione ed il confronto con gli Organi Istituzionali del Comune;
- l'analisi delle problematiche e la redazione di proposte di miglioramento delle condizioni di vita del Quartiere;
- la formulazione di proposte sulla programmazione dei servizi e di interesse collettivo;
- l'attività di formazione, di consultazione e di partecipazione dei cittadini alla vita politica;
- la promozione di iniziative di solidarietà e di volontariato sociale in collegamento con le associazioni operanti sul territorio comunale;
- la promozione di iniziative e di manifestazioni finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali.

ART. 4 - FUNZIONI CONSULTIVE

I Comitati di Quartiere devono essere preventivamente consultati ogni qualvolta l'Amministrazione debba adottare atti e provvedimenti, aventi comunque incidenza sul quartiere stesso, concernenti:

- la pianificazione urbanistica e della rete commerciale;
- la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che in regime di concessione;
- la progettazione di opere pubbliche;
- la definizione del sistema di mobilità.

La consultazione preventiva si svolge su documentata proposta della Giunta Comunale.

Il parere dovrà essere espresso, sentita l'Assemblea Generale di cui al successivo art. 7), entro il termine indicato dall'Amministrazione Comunale : trenta giorni prima del Consiglio Comunale.

L'eventuale mancata espressione, nei termini, del parere non impedisce l'assunzione dei provvedimenti, che possono anche motivatamente disattendere il parere reso.

ART. 5 - PREROGATIVE

I Comitati di Quartiere hanno:

- ▲ diritto ad essere informati sugli atti per la formazione dei bilanci comunali di previsione e consuntivo, la pianificazione urbanistica e della rete commerciale, la gestione dei servizi pubblici, erogati sia direttamente che i regime di concessione;
- ▲ diritto ad ottenere motivata risposta alle proposte presentate all'Amministrazione Comunale entro sessanta giorni dalla loro presentazione al protocollo dell'Ente;
- ▲ diritto a ricevere, entro gli stessi termini previsti per i Consiglieri Comunali, copia degli avvisi di convocazione dei Consigli Comunali;
- ▲ diritto ad ottenere uno specifico spazio informativo all'interno del periodico e del sito internet comunale.

ART. 6 - GLI ORGANI

Sono organi dei Comitati di Quartiere:

- ▲ l'Assemblea Generale;
- ▲ Il Direttivo;
- ▲ Il Presidente.

La sede è prevista nel territorio Comunale, nell'aula Consiliare.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere, nonché dai cittadini dell'Unione Europea e dai Paesi extracomunitari regolarmente residenti nel Quartiere.

Possono partecipare all'Assemblea Generale, con diritto di voto, anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale e/o lavorativa che rappresentano organizzazioni sociali, culturali e sportive, formalmente costituite, aventi anch'esse sede nel quartiere.

L'Assemblea Generale ha funzioni di indirizzo dell'attività del Direttivo, ne approva il programma annuale ed esprime i pareri richiesti ai sensi del presente Regolamento.

ART. 8 - IL DIRETTIVO

Il Direttivo esprime, in piena autonomia, la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere, ne approva i bisogni e le esigenze.

Il Direttivo assicura la partecipazione democratica dei cittadini alla individuazione ed alla definizione degli obiettivi di sviluppo del territorio.

La prima seduta del Direttivo è convocata dall'Assessore o Consigliere Competente.

L'iniziativa della convocazione del Direttivo per le riunioni successive a quella relativa all'elezione del Presidente, spetta:

- ▲ al Presidente del Direttivo;
- ▲ ad almeno un terzo dei componenti del Direttivo.

Nei casi di richiesta presentata da un terzo dei componenti, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

L'ordine del giorno è formulato dall'Assessore o Consigliere Competente, rispettando le richieste scritte pervenutegli e l'eventuale priorità indicatagli dai richiedenti. L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti che devono essere trattati, elencandoli progressivamente.

L'invito alle riunioni, completo dell'ordine del giorno, deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e deve essere consegnato o fatto pervenire ai componenti del Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per le riunioni.

Il Direttivo può essere convocato d'urgenza quando ne sussistano rilevanti motivi. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti del Direttivo almeno dodici ore prima dell'adunanza.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, del Vice Presidente; in prima e in seconda convocazione è rispettivamente necessaria la presenza della metà o di un Terzo degli altri componenti del Direttivo.

Le convocazioni del Direttivo possono essere comunque fatte pervenire, negli stessi termini previsti per i componenti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Il Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale.

Le sedute del Direttivo sono pubbliche.

Alle sedute del Direttivo possono essere invitati, con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, il Sindaco, Gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza tecnica, possano portare un utile contributo ai lavori.

Le sedute del Comitato direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione e delle deliberazioni.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione della maggioranza dei presenti; due o più Direttivi possono riunirsi in seduta congiunta.

Il Direttivo è valido se, in prima o seconda convocazione, vi partecipano i due terzi dei componenti complessivamente assegnati ai Direttivi che si riuniscono congiuntamente.

Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute si applicano le norme previste dal presente regolamento.

I processi verbali sono, di norma, redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato sul cui territorio si svolge la seduta.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

- ▲ Il Presidente del Direttivo:
- ▲ rappresenta il quartiere;
- ▲ convoca e presiede il Direttivo e l'Assemblea generale;
- ▲ tutela le prerogative dei componenti del Direttivo garantendone l'esercizio delle funzioni;
- ▲ adempie alle funzioni affidategli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- ▲ cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Direttivi degli altri Comitati;
- ▲ Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Il Presidente è, inoltre, assistito dal Segretario, che ha il compito di redigere le convocazioni ed i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea Generale, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Il Presidente, eletto con le procedure di cui al successivo art.20), dura in carica due anni ed è rieleggibile.

ART. 10 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI DIRETTIVI

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Direttivi dei Comitati di Quartiere.

La Conferenza coordina e programma l'attività dei Direttivi; è luogo di confronto e di reciproca informazione sui problemi, sulle attività e sulle iniziative dei Comitati di Quartiere; svolge funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale.

Ha funzioni di verifica dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale; collabora con componenti organismi comunali nell'elaborazione delle linee generali del decentramento e dei regolamenti d'interesse dei quartieri.

La Conferenza elegge, a maggioranza, nel proprio ambito il Coordinatore.

Le funzioni del Coordinatore della Conferenza hanno durata biennale e possono essere prorogate.

Per la validità della seduta occorre la presenza della maggioranza dei Presidenti .

Le decisioni sono assunte a maggioranza degli interventi e, a parità di voto, prevale quello del Coordinatore.

La Conferenza può richiedere di incontrare il Sindaco, gli Assessori, le Commissioni consiliari ed i rappresentanti delle aziende e degli enti sottoposti a vigilanza o controllo da parte del Comune.

Almeno una volta all'anno, il Sindaco convoca la Conferenza dei Presidenti per verificare lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi concordati.

Le proposte e le mozioni approvate dalla Conferenza sono trasmesse al Sindaco per i successivi adempimenti.

ART. 11 - COMPOSIZIONE DEL DIRETTIVO

Il Direttivo è composto da: 3 membri per ogni quartiere;

La popolazione di ogni quartiere è determinata in base alle risultanze anagrafiche al 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni.

ART. 12 - DURATA IN CARICA DEL DIRETTIVO

Il Direttivo dura in carica due anni che decorrono dalla data di esecutività della deliberazione con la quale il Consiglio Comunale ratifica l'esito delle votazioni.

Il Direttivo decade nel caso in cui, per qualsiasi causa, il numero di componenti si sia ridotto della metà; in tal caso l'Ufficio Elettorale comunale provvede ad attivare le procedure elettorali entro i successivi trenta giorni.

ART. 13 - ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori tutti i cittadini residenti nel quartiere che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno fissato per le elezioni.

Sono, altresì, elettori i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti nel quartiere.

Possono richiedere di essere iscritti nell'elenco degli elettori anche i cittadini non residenti che nel quartiere hanno la sede principale della propria attività imprenditoriale o professionale.

Tali condizioni devono essere debitamente documentate, anche sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. La mancata dichiarazione comporta la nullità della domanda.

I cittadini di cui al comma precedente, possono esercitare il diritto di voto, oltre che nel quartiere in cui risiedono anche nel quartiere nel quale hanno richiesto l'iscrizione.

ART. 14 - ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili nel Direttivo tutti i cittadini di cui al precedente art.13), ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.15.

Nessuno può essere eletto in più di un Direttivo.

ART. 15 - INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo:

- ▲ i Parlamentari;
- ▲ il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione;
- ▲ gli Assessori comunali, provinciali e regionali;
- ▲ i Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- ▲ i membri del Clero.

Non possono ricoprire la carica di componente del Direttivo i segretari e i componenti delle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La carica dei componenti del Direttivo è incompatibile con l'accettazione della candidatura ad elezioni nazionali, regionali, provinciali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

ART. 16 - LE LISTE

La presentazione delle liste deve essere fatta, dalle ore 09:00 alle 16:00 del tredicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, all'Ufficio Comunale ai fini della verifica della conformità delle stesse prescrizioni del presente regolamento.

All'atto della presentazione della lista ciascun candidato deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in un altro Direttivo.

Deve essere presentata una sola lista per ogni quartiere, ognuna con minimo tre candidati e con la presenza di quote rosa non meno del <50%.

Ogni lista deve essere sottoscritta, a pena di nullità da non meno di 15 persone.

La firma dei sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli riportanti su ogni foglio il nome, il cognome e la data di nascita di tutti i candidati; nessuno può sottoscrivere più di una lista.

I candidati alle elezioni non possono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

In sede di presentazione di ciascuna lista, i presentatori devono indicare il nominativo di due elettori maggiorenni che saranno chiamati, a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale di cui al successivo art.18.

Il Sindaco costituisce la Commissione per l'esame e l'ammissione delle liste, composta dall'Assessore competente che ne assume la Presidenza e da due consiglieri comunali.

Il responsabile dell'ufficio elettorale assume le funzioni di Segretario.

ART. 17 - PUBBLICITÀ DELLE LISTE

L'ufficio elettorale predisponde, per ciascun quartiere, il manifesto contenente la propria lista elettorale e provvede, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, ad assicurarne la sua massima diffusione mediante affissione in tutto l'ambito territoriale del quartiere.

Ogni manifesto deve contenere per ciascuna lista l'indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, della residenza di ciascun candidato, nonché le modalità di votazione.

ART. 18 - LE VOTAZIONI

Il seggio elettorale è composto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due scrutatori.

Il Presidente è designato dal Sindaco e può anche essere individuato tra il personale comunale.

Il segretario è nominato dal Presidente del seggio tra i nominativi degli scrutatori indicati dalle liste.

Gli scrutatori vengono individuati con le modalità previste dal precedente art.16.

L'allestimento dei seggi, la stampa delle schede e la fornitura di tutto il materiale necessario sono a carico dell'Ufficio elettorale comunale.

Il seggio elettorale resta aperto, per consentire agli elettori la libera espressione del proprio voto, dalle 15.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle ore 08.30 alle 21.00 di domenica.

E' consentita l'espressione di una sola preferenza.

Lo scrutinio viene effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.

Compiuto lo scrutinio il Presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere firmato da tutti i componenti del seggio elettorale.

Il verbale, le liste usate per la votazione, le schede non votate, in plichi separati vanno rimessi all'Ufficio elettorale per la predisposizione, entro il termine di trenta giorni, della prevista deliberazione di ratifica da parte del consiglio comunale.

ART. 19 - ELEZIONE RAPPRESENTANTI

L'elezione del Direttivo è valida solo se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% degli elettori del quartiere.

In caso di mancato raggiungimento della percentuale, l'Ufficio elettorale comunale provvede a rinnovare la procedura elettorale nei novanta giorni successivi.

Nei quartieri che per un qualsiasi motivo (mancato raggiungimento della percentuale minima prevista o mancata iniziativa per la presentazione delle liste) la procedura elettorale non sortisce effetti, la stessa potrà essere riproposta su iniziativa di un comitato promotore, composto da non meno di 10 elettori residenti nel quartiere stesso, che dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Elettorale.

ART. 20 - INSEDIAMENTO

Il Direttivo, eletto ai sensi degli articoli precedenti, si riunisce tra il ventesimo ed il trentesimo giorno dalla data di esecutività della deliberazione di ratifica delle procedure elettorali da parte del consiglio Comunale.

La prima seduta è presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti o, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età, ed è convocata dal responsabile dell'ufficio Comunale.

Nella prima seduta il Direttivo, dopo aver esaminato la condizione degli eletti e dichiarata l'ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.15 del presente regolamento, procede alle elezioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Presidente del Direttivo è eletto a scrutinio segreto; in prima votazione è necessario i 2/3 dei componenti assegnati.

Il Vice Presidente ed il Segretario del Direttivo vengono eletti sempre a scrutinio segreto.

Ciascun componente del Direttivo ha la possibilità di votare un solo nome, per cui risultano rispettivamente Vice Presidente e Segretario coloro che, nell'ordine hanno riportato il maggior numero di voti.

ART. 21- ATTIVAZIONE PROCEDURE ELETTORALI

Le prime elezioni dei Comitati di Quartiere sono indette dal Sindaco entro novanta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione del seguente Regolamento,

Al provvedimento dovrà essere assicurata la massima diffusione, mediante l'affissione di apposito manifesto, e con ogni altra modalità ritenuta utile.

In quei quartieri che non dovrebbero sortire alcun effetto, sarà comunque procedere successivamente alle elezioni del Direttivo su iniziativa di un Comitato promotore, composto da non meno di 10 elettori residenti nel quartiere stesso, che dovrà inoltrare apposita richiesta all'Ufficio elettorale comunale.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

Non possono tenersi le elezioni dei direttivi dei comitati di quartiere nel semestre solare in cui si tengono elezioni previste da leggi dello Stato.

Tutte le cariche nell'ambito degli organismi dei Comitati di Quartiere non luogo ad alcun compenso. Tutti i termini del procedimento elettorale sono perentori e l'inosservanza comporta sempre l'esclusione dell'iscrizione nelle liste elettorali.

ART. 23 - DECADENZA E SCIoglimento DEI COMITATI

I Direttivi sono sciolti dal Consiglio Comunale, su motivata proposta dell'Assessore o Consigliere competente:

per gravi violazioni delle leggi e delle norme previste dallo Statuto comunale e dal presente regolamento;

quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di competenza per dimissione o decadenza di almeno metà dei Componenti.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi dello Stato, allo Statuto ed al regolamento Comunale.

ART. 25 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è notificato al Sindaco, Agli Assessori, ai Consiglieri e Dirigenti comunali, nonché ai Presidenti dei Comitati di Quartiere.

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è, inoltre, reso disponibile ai cittadini; per la visione e per l'estrazione di copia presso l'Ufficio competente.